Il Sole 24 Ore - Supplemento

LEGGI E SENTENZE

Per i rider protezione con regole e tutele ad hoc

di **Luca Failla**

Il percorso giurisprudenziale sulle collaborazioni post Jobs act è iniziato con la sentenza 778/2018 del tribunale di Torino relativa ai ciclofattorini. Chiamato ad applicare l'articolo 2 del Dlgs 81/2015 il giudice ha stabilito che tali lavoratori non potevano essere considerati subordinati avendo gli stessi piena libertà nella scelta della consegna e non essendo di fatto sottoposti ad alcun potere organizzativo e/o direttivo da parte del committente, se non nei limiti del coordinamento necessario alla gestione organizzata delle attività di consegna.

La decisione (seguita da una di analogo contenuto del tribunale di Milano il 10 settembre 2019) andava a collocarsi in modo piuttosto coerente nell'ambito della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative scaturita dalla riforma Jobs act del 2015.

Il bilanciamento

Il legislatore aveva previsto, secondo quel criterio di prevalenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che ha permeato tutta la riforma, il graduale superamento di tutte le forme

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibili - in pratica - ad attività professionali o regolamentate.

Nell'intento di assicurare il progressivo superamento del contratto di collaborazione a progetto, ma al contempo mantenere le collaborazioni coordinate e continuative di tipo "genuino", il legislatore aveva quindi confermato l'articolo 409 del Codice di procedura civile. Norma da sempre utilizzata per dare contenuto giuridico al rapporto di lavoro dei collaboratori che svolgono la prestazione di lavoro in forma personale, senza vincolo di subordinazione e con coordinamento da parte del committente.

L'effetto che ne è derivato aveva un duplice intento. Da un lato limitare – salvo le eccezioni previste dall'articolo 2 del Dlgs 81/2015 - il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative etero-dirette (in realtà etero-organizzate ossia recanti un'importante ingerenza da parte del committente in termini di predeterminazione dei tempi e del luogo della prestazione) se non con riguardo alle specifiche fattispecie identificate dal legislatore. Dall'altro ricondurre le collaborazioni di tipo "genuino" (tradizionalmente usate nell'ambito dei rapporti di collaborazione con i liberi professionisti e i titolari di partita Iva svolgenti attività di lavoro autonomo non imprenditoriale) nell'alveo della norma.

Norma poi parzialmente ritoccata dagli interventi legislativi del 2017. La legge 81/2017 ha infatti introdotto nell'articolo 409 una interpretazione autentica la quale prevede che «la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa».

Tutele estese

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 febbraio 2019, non ha propriamente riconosciuto il carattere subordinato del rapporto di lavoro, quanto piuttosto la necessità che ai rapporti secondo l'articolo 2 del Dlgs 81/2015 siano applicate alcune specifiche tutele proprie del lavoro subordinato, quali ad esempio il trattamento economico e tutti gli istituti diretti e indiretti maturati in relazione all'attività lavorativa effettivamente prestata.

Successivamente il decreto legge 101/2019 ha previsto da un lato l'introduzione di alcune modifiche all'articolo 2 del Dlgs 81/2015 e, dall'altro, l'introduzione di un insieme di norme a tutela della prestazione dei lavoratori – autonomi – che svolgono attività di consegna di beni attraverso piattaforme digitali intendendosi per tali «i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione». La Cassazione - cui hanno voluto fare rinvio i decreti - è quindi intervenuta proprio su questo punto statuendo di fatto per queste fattispecie (e per tutte le future fattispecie intermedie) la mera applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato